



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

[dm.ancona@pec.mit.gov.it](mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it) – [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona)

## ORDINANZA N.12/2019

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,**

**VISTA** l'istanza assunta a prot. n°7503 in data 19.03.2019 con la quale la società "Silos Granari della Sicilia S.r.l.", con sede legale a Corato (BA) in via Sant'Elia, Zona ind.le - P.Iva n°00447150392, ha richiesto l'emissione dell'Ordinanza volta alla disciplina degli specchi acquei portuali posti in prossimità delle aree di lavoro interessate dalle operazioni di demolizione dell'impianto di stoccaggio insistente sull'area demaniale marittima ubicata nel porto di Ancona (di cui la stessa è concessionaria) ;

**PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori di demolizione di detto impianto, attualmente insistente entro il sedime demaniale posto in prossimità del molo Sud del porto di Ancona, e precisamente nelle immediate adiacenze delle banchine d'ormeggio n°19 e 20, è stata convocata dalla locale Autorità di Sistema Portuale apposita Conferenza di Servizi decisoria ex art.14, comma 2, della Legge n°241/90, conclusasi con la favorevole determina finale in data 08.03.2019, a cui, ai fini del presente atto ordinatorio, si fa ogni più ampio rinvio e riferimento;

**VISTO** il correlato cronoprogramma delle operazioni di demolizione nel frattempo condiviso anche con l'Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico in apposita riunione tecnica tenutasi il 18.03.2019;

**RILEVATO** che l'impianto di stoccaggio in questione verrà demolito, per la parte dei silos a monte, con il solo impiego di mezzi meccanici mentre, per la parte lato mare, anche con l'utilizzo di materiale esplosivo, a cura dell'impresa appaltatrice "Eco Demolizioni S.r.l.", con sede a Rimini in via Emilia n°177, la quale si avvarrà a sua volta dell'impresa subappaltatrice "Siag S.r.l.", avente sede a Parma in via Stradello Ada Negri n°6;

**VISTA** l'Ordinanza n°13 in data 19.03.2019 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha disciplinato, per quanto di propria competenza, l'utilizzo

delle zone portuali poste in prossimità delle aree di lavoro interessate dalle suddette operazioni di demolizione;

**CONSIDERATO** l'interesse pubblico generale correlato allo svolgimento dei lavori in parola e la conseguente necessità di dover emanare norme che, interdicensi temporaneamente gli specchi acquei a tal fine interessati, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, assicurino il regolare svolgimento delle attività di demolizione;

**VISTE** le prescrizioni nel frattempo impartite dalla Questura di Ancona con provvedimento prot. n°Cat.7D P.A.S.I. 2019 del 22.03.2019, relativamente all'impiego di esplosivi;

**VISTO** il Regolamento concernente la disciplina degli accosti nel porto di Ancona ed alle strutture terminali petrolifere di Falconara marittima approvato con l'Ordinanza n°59 del 06.07.1999;

**VISTE** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG '72) rese esecutiva con la Legge 21.12.1977, n°1085;

**VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

## **R E N D E   N O T O**

a) che, dalla data odierna e sino al 20 giugno 2019, a cura della società concessionaria "Silos Granari di Sicilia s.r.l." in premessa specificata, verranno eseguiti lavori di demolizione dell'impianto di stoccaggio (silos) sito in prossimità del molo Sud del porto di Ancona, e precisamente nel sedime retrostante le banchine d'ormeggio n°19 e 20, in ordine ai quali si rende necessario istituire un'area di sicurezza permanente, meglio evidenziata nello stralcio fotografico in allegato 1, avente una profondità verso mare di 50 metri dalle citate banchine;

b) che nell'ambito dei suddetti lavori, nei giorni di seguito indicati (ovvero in quelli di riserva eventualmente previsti), dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno altresì eseguite progressive attività di abbattimento controllato dei 17 silos ubicati lato mare, mediante la deflagrazione di micro cariche:

- Lunedì 8 Aprile (9,15 e 16 Aprile date di riserva) - 1<sup>a</sup> deflagrazione;
- Lunedì 29 Aprile (23 e 30 Aprile date di riserva) – 2<sup>a</sup> deflagrazione;
- Lunedì 20 Maggio (6, 7, 13,14 e 21 Maggio date di riserva) – 3<sup>a</sup> deflagrazione;
- Lunedì 10 Giugno (27 e 28 Maggio e 3 e 4 Giugno date di riserva) – 4<sup>a</sup> deflagrazione;
- Lunedì 17 Giugno (10, 11 e 18 Giugno date di riserva) – 5<sup>a</sup> deflagrazione.

Per l'intera durata delle attività di deflagrazione sopra specificate viene istituita una più ampia area di sicurezza, meglio evidenziata nello stralcio fotografico in allegato 2, avente una profondità verso mare di 100 metri dalle banchine d'ormeggio n°19, 20 e 21. Per il tempo strettamente correlato alle operazioni di brillamento viene,

**altresì, preclusa, in via precauzionale, qualsivoglia attività di rifornimento carburante presso le postazioni fisse presenti lungo la banchina n°18.**

**Tutte le fasi di demolizione saranno eseguite nel rispetto di quanto prescritto nei rispettivi provvedimenti autorizzativi e decisorii in premessa citati a cui si fa ogni più ampio rinvio e riferimento.**

## **O R D I N A**

### **Articolo 1 - Divieti generali -**

Per tutta la durata dei lavori di cui al punto a) del “rende noto”, nello specchio acqueo antistante le banchine d’ormeggio n°19 e 20 del porto di Ancona, per una profondità a mare di 50 metri (come meglio individuato nell’allegato 1), è permanentemente interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio con qualsiasi unità, nonché l’accesso, il transito e la permanenza di qualsivoglia persona. E’, altresì, vietata qualunque altra attività, subacquea o di superficie, comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all’esecuzione dei lavori di demolizione.

### **Articolo 2 - Divieti aggiuntivi per le attività di deflagrazione -**

Nelle cinque giornate e nelle fasce orarie individuate al punto b) del “rende noto”, durante le quali le operazioni di demolizione dei 17 silos lato mare saranno progressivamente eseguite anche mediante deflagrazione controllata di micro cariche appositamente predisposte, l’area di interdizione di cui al precedente articolo 1 viene estesa ad una profondità a mare di 100 metri dalle banchine n°19 e 20 (come da stralcio planimetrico in allegato 2).

Per il tempo strettamente correlato alle operazioni di brillamento viene, altresì, preclusa, in via precauzionale, qualsivoglia attività di rifornimento carburante presso le postazioni fisse presenti lungo la banchina n°18.

### **Articolo 3 - Unità in transito -**

E’ fatto obbligo a tutte le unità in transito in prossimità delle aree di cui ai precedenti articoli 1 e 2 di non intralciare, in qualsiasi modo, lo svolgimento delle operazioni di cui al “rende noto”.

Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività in tal senso previste, a tutte le unità eventualmente in transito, sosta o navigazione in prossimità dei limiti esterni delle zone di mare portuali di volta in volta interdette è fatto obbligo:

- di procedere, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, facendo uso di apposito servizio di vedetta e prestando massima attenzione alle comunicazioni radio (sul canale 16 VHF/FM) ovvero agli eventuali segnali

- provenienti dalle unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia operanti in mare;
- di attenersi scrupolosamente e senza indugio, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ad ogni disposizione impartita vie brevi dall'Autorità di P.S., dall'Autorità marittima o dalle altre Amministrazioni preposte e/o incaricate all'esecuzione della presente Ordinanza;
  - di valutare l'eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva di sicurezza suggerita dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale.

L'Autorità marittima, laddove dovessero verificarsi particolari circostanze al momento non prevedibili, si riserva la facoltà, in relazione alla necessità di assicurare comunque il sicuro e regolare svolgimento dei lavori di cui al "rende noto", di adottare ogni altro provvedimento interdittivo, eventualmente anche diverso dalle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, qualora ritenuto necessario.

#### **Articolo 4**

##### **- Obblighi per le ditte esecutrici dei lavori -**

I lavori di demolizione dell'impianto di stoccaggio di cui al "rende noto" dovranno avvenire solo nei termini ivi previsti, in condizioni meteo-marine assicurate favorevoli, nonché nel pieno e puntuale rispetto di tutte le ulteriori e concorrenti prescrizioni impartite o comunque presupposte dalla Determina conclusiva emessa in data 08.03.2019, a seguito della Conferenza di Servizi decisoria in premessa citata, nonché delle disposizioni impartite ai fini dell'utilizzo di prodotti esplosivi per le operazioni di abbattimento, oltre che di ogni altro atto autorizzativo anche qui non espressamente richiamato.

Durante i lavori di demolizione il/i responsabile/i della/e ditta/e esecutrice/i dovrà/dovranno:

- confermare (via mail pec all'indirizzo [dm.ancona@pec.mit.gov.it](mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it) e via telefono alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Ancona al n°071/502101), con almeno 24 ore di anticipo, l'esecuzione delle attività di cui al punto b) del "rende noto";
- approntare un apposito ed adeguato servizio di vigilanza delle aree a mare di volta in volta interdette, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo e/o di interferenza con il sicuro svolgimento di tutte le fasi lavorative previste, avendo cura di adottare ogni misura di necessaria per la tutela della pubblica incolumità, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate vicinanze, ciò nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n°81/2008, del Codice della Navigazione, degli specifici piani di sicurezza predisposti ai sensi del medesimo D.Lgs. n°81/2008, nonché di ogni prescrizione e disposizione in proposito espressa dai competenti organi istituzionali;
- interrompere immediatamente i lavori qualora si dovessero incautamente avvicinare unità e/o persone estranee agli stessi, nonché qualora fossero riscontrati elementi o condizioni, anche meteo-marine, tali da pregiudicare l'ambiente o la sicurezza della navigazione e portuale;
- impiegare sempre mezzi ed attrezzature in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche previste, in corso di validità, dando inizio alle attività solo dopo aver

acquisito eventuali ulteriori autorizzazioni all'uopo necessarie, il cui rilascio sia demandato ad altri Enti/Amministrazioni.

Il Responsabile ed il direttore dei lavori, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. n°81/2008, anche nel rispetto di ogni disposizione vigente in materia di polizia e sicurezza portuale, dovranno in particolare:

- accertare, prima dell'esecuzione di qualsivoglia attività programmata, che i correlati specchi acquei interdetti siano liberi da presenze non autorizzate di cose e/o persone, interrompendo immediatamente lo svolgimento delle operazioni laddove così non fosse;
- approntare prontamente quanto necessario al fine di porre in essere un'attenta e scrupolosa vigilanza di tutte le aree di lavoro e di quelle conseguentemente interdette, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione, provvedendo all'immediata sospensione delle operazioni nel caso in cui dette zone fossero interessate dalla presenza di unità e/o persone non autorizzate ovvero estranee ai lavori, salvo espressa deroga dell'Autorità marittima ovvero dell'Autorità di P.S.;
- attuare tutti gli ulteriori accorgimenti ritenuti necessari per evitare possibili danni, alle persone e/o alle cose, prevenire ogni pregiudizievole circostanza ovvero ogni possibile compromissione della qualità delle acque, segnalando prontamente l'eventuale presenza di sostanze inquinanti o di altro materiale considerato comunque pericoloso. In tali casi, ogni attività dovrà immediatamente essere sospesa, dandone pronta comunicazione all'Autorità marittima.

Il rispetto della presente Ordinanza e di quanto dalla stessa presupposto, non esime la società richiedente e le ditte esecutrici dei lavori di demolizione dal munirsi di ogni altro provvedimento e/o autorizzazione comunque necessari di competenza di Organi o Enti a cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività di volta in volta posta in essere, né esime dall'osservanza delle norme di carattere generale e speciale comunque applicabili in materia anche se sin qui non espressamente richiamate. In ogni caso, l'Amministrazione marittima deve ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose a seguito dell'esecuzione delle attività contemplate nel presente atto ordinatorio.

## **Articolo 5** **- Disposizioni finali e sanzioni -**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori o diverse responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione oppure:

- se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs n.171/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca, ai sensi del D. Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

I trasgressori saranno ritenuti direttamente responsabili per eventuali danni che

dovessero derivare a persone, animali e/o cose a seguito dei comportamenti illeciti dei medesimi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/ancona](http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona).

Tenuto conto delle eccezionali esigenze di tempestività operativa presupposte dal presente provvedimento ordinatorio, esso è notificato al locale cetò peschereccio, alle Associazioni ed ai Sodalizi concessionari di specchi acquei vicini alle aree di volta in volta interdette ed a quelli ulteriori comunque interessati al possibile transito in zona, nonché comunicato a tutte le Autorità coinvolte, ivi compresa l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Ancona, 26 marzo 2019

**F.to IL COMANDANTE  
CA. (CP) Enrico MORETTI**

AREA INTERDETTA IN VIA  
PERMANENTE



AREA INTERDETTA DURANTE  
LE DEFLAGRAZIONI

